

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE RILEVANTI

4. L'esenzione spetta solo se nella singola unità immobiliare sono svolte solo una o più attività che meritano l'esenzione.

In merito a questi casi si rinvia a successive indicazioni e chiarimenti in quanto SOLO a decorrere dal 1 gennaio 2013 è prevista l'esenzione (o imponibilità) parziale degli immobili che sono usati in modo promiscuo (cioè sia per attività che meritano l'esenzione, sia per attività che non meritano l'esenzione).

Il D.M. 200 del 19 novembre 2012 ha cominciato a disciplinare tali ipotesi; tuttavia si è in attesa di ulteriori chiarimenti per poter godere "in tranquillità" di questa esenzione (o imponibilità) parziale.

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Avendo sempre presente quanto premesso ai nn. 1-4 si analizza la norma più volte modificata negli ultimi anni:

- i) **gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive**, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222



cosa vuol dire svolgere le attività «con modalità non commerciali»?

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Ritenere che il significato di “non commerciale” debba essere desunto dall’ordinamento tributario che identifica commerciali lo svolgimento di attività con:

- corrispettivi (siano essi rette o contributi pubblici)
- struttura organizzata

è del tutto illogico e irrazionale

Infatti:

- una parte delle attività possono essere svolte solo con organizzazione e corrispettivo (es. attività sanitarie e didattiche)
- altre sono commerciali per presunzione di legge (es. attività ricettive)
- il legislatore se avesse voluto avrebbe potuto/dovuto eliminare queste attività e lasciare solo quelle che possono essere svolte in modo “non commerciale” (assistenziali, ricreative, sportive, culturali)

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Testo originario	Modifica D.L. 203/2005	Modifica D.L. 1/2012
<p>gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali e devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto)</p> <p><u>nessuna prescrizione circa le modalità di svolgimento dell'attività</u></p>	<p>gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali e devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto)</p> <p><u>l'esenzione si applica a condizione che le attività non abbiano esclusivamente natura commerciale</u></p> <p>Circolare 2/DE/2009</p>	<p>gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali e devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto)</p> <p><u>l'esenzione si applica a condizione che le attività siano svolte con modalità non commerciale</u></p> <p>D.M. 19/11/2012, n. 200</p>

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

D.M. 19 novembre 2012, n. 200

(http://www.finanze.gov.it/export/download/Decreti_Ministeriali_2012/Decreto_19_novembre_2012_n_200.pdf)

Art. 1 – definizioni

Art. 2 – oggetto (usi promiscui)

Art. 3 – requisiti per lo svolgimento (statuti)

Art. 4 – requisiti per lo svolgimento (modalità)

Art. 5 – rapporto proporzionale per gli usi promiscui

Art. 6 – dichiarazione per l'uso promiscuo

Art. 7 – disposizioni finali (adeguamento statuti)

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

D.M. 19 novembre 2012, n. 200

Ora cfr. art. 9, c. 6-ter D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. L. 7 dicembre 2012, n. 213

(http://www.finanze.gov.it/export/download/Decreti_Ministeriali_2012/Decreto_19_novembre_2012_n._200.pdf)

Decorrenza del D.M. n. 200/2012

La Risoluzione 1/DF del 3 dicembre 2012 ha chiarito che gli artt. 3 e 4 del D.M. 200/2012 circa i requisiti delle modalità non commerciali si devono applicare già nell'anno 2012 per determinare l'imposta che dovrà essere versata entro il 31 dicembre 2012.

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 3 – Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (statuti)

Il Regolamento condiziona l'esenzione al fatto che gli **STATUTI** presentino le seguenti norme a garanzia della non lucratività dell'ente non commerciale:

- divieto di distribuzione degli utili,
- obbligo di reimpiegare gli utili nell'attività,
- obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di estinzione dell'ente.

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 3 – Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (statuti)

Considerato che le parrocchie, le diocesi, i seminari e altri enti ecclesiastici non sono dotati di statuti, ci si interroga circa l'applicabilità di questa condizione.

Si ritiene che tale requisito non si possa applicare agli enti ecclesiastici in quanto escluso dalla normativa sugli enti ecclesiastici di origine pattizia :

- Accordo di Revisione del Concordato Lateranense (Legge n. 12/1985 e Legge n. 222/1985)
- Commissione Paritetica del 30 aprile 1997.

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 3 – Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (statuti)

In particolare la Commissione Paritetica del 30 aprile 1997 ha esplicitamente concluso che:

«Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi ad esempio la costituzione per atto pubblico il possesso in ogni caso dello statuto né la conformità del medesimo ove l'ente ne sia dotato alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private».

Per coerenza anche gli enti ecclesiastici dotati di statuto (fondazioni, istituti di vita consacrata, associazioni pubbliche di fedeli, ecc.) non sono obbligati a introdurre le modifiche richieste dal D.M. 200/2012.

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 3 – Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (statuti)

La Risoluzione n. 1/DF ha confermato tale interpretazione richiamando quanto precisato dalla Circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 *“laddove viene precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono applicabili le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private”*.

La Risoluzione chiede però che le condizioni che attestano la non lucratività (divieto di distribuzione degli utili, obbligo di reimpiegare gli utili nell'attività, obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di estinzione dell'ente) siano inserite in un apposito regolamento che tutti gli enti ecclesiastici – che intendono avvalersi dell'esenzione IMU per le attività socialmente rilevanti – dovranno adottare con scrittura privata registrata entro il 31 dicembre 2012, ed essendo un atto registrato non può essere “nascosto” nel cassetto.

Dunque: in mancanza di Regolamento l'esenzione non è riconosciuta.

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 3 – Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (statuti)

Preso atto che la mancanza di Regolamento comporta a priori il venir meno dell'esenzione, si segnala che occorre comunque avere molta prudenza e soppesare adeguatamente da un lato il vantaggio economico (l'esenzione IMU 2012) e dall'altro i vincoli sulla gestione e sulla devoluzione del patrimonio cui ci si assoggetta.

Precisazione:

Il Regolamento è richiesto solo per le esenzioni previste per le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive .

Non incide invece sulle esenzioni riconosciute agli edifici di culto e loro pertinenze e su quelle riconosciute agli immobili adibiti ad attività di religione o culto

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 3 – Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (statuti)

Poiché ad oggi gli effetti del Regolamento prescritto dalla Risoluzione 1/DF non possono essere compiutamente conosciuti e, quindi, adeguatamente valutati, è necessario essere ancor più prudenti in ordine alla decisione di adottarlo entro così breve termine (il 31 dicembre 2012).

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 3 – Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (statuti)

Pertanto si raccomanda a tutti i parroci e agli amministratori degli enti ecclesiastici soggetti all'Arcivescovo di Milano di non adottare detto Regolamento senza prima aver consultato gli Uffici di Curia.

Si tenga poi presente che la sola adozione del Regolamento non è condizione sufficiente per godere dell'esenzione; infatti è necessario che l'attività agevolata corrisponda anche agli ulteriori requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 200/2012 circa le "modalità non commerciali" di svolgimento della stessa.

In particolare oggi non è possibile dare generale garanzia in merito alla sussistenza dell'esenzione prevista per gli immobili utilizzati direttamente dagli enti ecclesiastici per l'attività didattica in quanto la norma richiede anche che l'attività sia resa a fronte di *"corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso"* (slides nn. 68-73).

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 3 – Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (statuti)

Requisiti per godere dell'esenzione IMU 2012 per ciascuna unità immobiliare:

1. essere un “ente non commerciale” (l’ente ecclesiastico lo è sempre)	+
2. svolgere una o più delle seguenti attività: <i>assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive</i>	+
3. svolgere una o più delle attività del n. 2 con “modalità non commerciale” (art. 4 D.M. 200)	+
4. adottare il Regolamento entro il 31/12/2012 (Risoluzione 1/DF) SOLO dopo aver contattato la Curia Diocesana	=
ESENZIONE	

Dunque: per godere dell'esenzione è necessario che l'Ente Ecclesiastico verifichi la sussistenza di tutte le condizioni, soprattutto la n. 3 della tabella. Ciò significa in mancanza del requisito 3 della tabella, l'esenzione sarebbe persa anche se si adottasse il Regolamento.

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 4 – Ulteriori requisiti

«*Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3 [clausole di non lucratività negli statuti], le attività istituzionali di seguito indicate si intendono svolte con modalità non commerciali solo ove, in relazione alla loro natura, presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti*»

«*attività istituzionali le attività di cui alle lettere da f) a n) del presente articolo [tutte quelle della lettera i): assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto] volte alla realizzazione di fini di utilità sociale*» (art. 1, D.M. 200/2012)

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 1 – Definizioni

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI AMBITO

Sono **attività assistenziali** quelle riconducibili all'articolo 128 del D.Lgs. 112/1998 (art. 1, D.M. 200/2012)

«[...] per «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia».

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 1 – Definizioni

ATTIVITÀ SANITARIE AMBITO

Sono **attività sanitarie** quelle dirette ad assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM del 29 novembre 2001

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 4 – Ulteriori requisiti

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E ATTIVITÀ SANITARIE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ipotesi A

Se le attività sono **accreditate, contrattualizzate o convenzionate** con gli enti pubblici, devono essere svolte:

1. secondo la normativa vigente in ogni ambito territoriale (le norme regionali)
2. in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico (è un presupposto dell'accreditamento)

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 4 – Ulteriori requisiti

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E ATTIVITÀ SANITARIE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

3. in modo *gratuito*, oppure con *partecipazioni alla spesa* previste dall'ordinamento per la copertura del servizio universale (ticket per le attività sanitarie, rette per le attività assistenziali)

Tale ultimo requisito – per le attività *assistenziali* – si dovrebbe ritenere presente quando i contratti con gli enti pubblici prevedono la possibilità di riscuotere rette dagli utenti.

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 4 – Ulteriori requisiti

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E ATTIVITÀ SANITARIE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ipotesi B

Se le attività NON sono accreditate, contrattualizzate o convenzionate con gli enti pubblici, devono essere svolte:

1. in modo *gratuito*, oppure
2. verso corrispettivi di importo *simbolico* E COMUNQUE *non superiore alla metà dei corrispettivi medi* previsti per analoghe attività svolte *con modalità concorrenziali* nello stesso ambito territoriale, tenuto conto anche dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 4 – Ulteriori requisiti

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E ATTIVITÀ SANITARIE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ipotesi B

Quali sono le attività assistenziali o sanitarie non accreditate?

1. Attività di natura *'caritativa'*

- servizi a favore dei poveri (mensa, docce, guardaroba, centro d'ascolto, sportello lavoro, infermeria, dormitorio, ecc.)
- attività a favore dei bambini e ragazzi a rischio di marginalità (doposcuola, centro di animazione giovanile, centri diurni, comunità di accoglienza anche diurna)

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 4 – Ulteriori requisiti

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E ATTIVITÀ SANITARIE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

- attività a favore di stranieri (scuola di italiano, centri di prima accoglienza, accompagnamento all'integrazione),
- attività a favore di categorie svantaggiate (carcerati, disabili, ecc)

2. Attività operanti *'sul mercato'*

case di riposo, centri di riabilitazione, servizi di lungodegenza, cliniche del tutto private, ecc.

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 4 – Ulteriori requisiti

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E ATTIVITÀ SANITARIE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Come verificare che il corrispettivo riscosso è *inferiore alla metà* di quelli medi previsti per analoghe attività svolte con *modalità concorrenziali* nello stesso ambito territoriale?

1. Attività di natura ‘*caritativa*’

È assai probabile che per le attività più spiccatamente “caritative” non vi siano “analoghe attività svolte con modalità concorrenziali”.

2. Attività operanti ‘*sul mercato*’

Al contrario, per le attività che *operano in ambito di concorrenza* è invece possibile comparare i corrispettivi con quelli degli altri operatori (per es. i *soggetti profit* quali le società)

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 1 – Definizioni

ATTIVITÀ DIDATTICHE AMBITO

Sono **attività didattiche** quelle dirette all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 4 – Ulteriori requisiti

ATTIVITÀ DIDATTICHE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Lo svolgimento di attività didattica si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

1. l'attività è paritaria e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni
2. sono comunque osservati gli obblighi di: accoglienza dei portatori di handicap, applicazione dei contratti collettivi del personale, adeguatezza delle strutture, pubblicità del bilancio

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 4 – Ulteriori requisiti

ATTIVITÀ DIDATTICHE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

3. l'attività è svolta a titolo *gratuito*, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo *simbolico* E TALI da *coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio*, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 4 – Ulteriori requisiti

ATTIVITÀ DIDATTICHE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Come verificare se i corrispettivi corrispondono alla richiesta?

Occorre premettere che la questione è delicata e le seguenti indicazioni hanno natura orientativa per gli amministratori degli enti in quanto l'interpretazione della lettera del D.M. 200/2012 è almeno complessa e non può non considerare anche i rilievi del Consiglio di Stato e l'intero sistema delle norme europee citata per estratto nel parere del Consiglio di Stato.

Inoltre si è ancora in attesa della decisione degli Organi della Comunità Europea in merito al sistema delle esenzioni previste dalla lett. i) con riferimento all'ICI.

Per questi motivi i suggerimenti rivolti alle parrocchie dell'Arcidiocesi di Milano sono stati elaborati avendo utilizzato i comuni principi d'interpretazione delle norme giuridiche (in specie tributarie) e un ulteriore criterio prudenziale.

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 4 – Ulteriori requisiti

ATTIVITÀ DIDATTICHE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Per applicare l'esenzione le parrocchie – fatta salva la questione del Regolamento prescritto dalla Risoluzione 1/DF del 3 dicembre 2012 (cf slides nn. 51-57) – devono verificare la rispondenza dei corrispettivi richiesti alle famiglie nell'anno 2011 (ultimo bilancio disponibile) al requisito indicato dal D.M. 200/2012 anche tenendo presente i seguenti suggerimenti:

1. la verifica sia condotta considerando solo le somme riscosse dalle famiglie e trascurando i contributi pubblici,
2. si considerino tutti i costi sostenuti per erogare il servizio, non solo quelli fiscali (ad es. le spese rilevanti solo nel bilancio civilistico e le quelle effettuate sull'immobile, che deve rispondere a requisiti precisi di sicurezza e igiene, anche se non è considerato strumentale ai fini fiscali),
3. si ritiene che possano essere inclusi anche i beni e i servizi acquisiti gratuitamente (valorizzazione dei cosiddetti *costi figurativi*): uso gratuito dei beni, volontariato, donazioni di prodotti alimentari e di strumenti didattici...)

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 4 – Ulteriori requisiti

ATTIVITÀ DIDATTICHE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

ATTENZIONE: in questo caso non viene indicato il criterio del corrispettivo *non superiore alla metà*

Costi risultati dal bilancio fiscale anno 2011	70	Contributi pubblici	40
Costi fiscalmente indeducibili	8	Liberalità e 5‰	17
Costi figurativi (cf Bilancio Sociale)	22	Rette	38
		Copertura perdita da parrocchia	5
Totale	100	Totale	100

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 1 – Definizioni

ATTIVITÀ RICETTIVE AMBITO

1. Ricettività (generica):
 - accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali **e**
 - discontinuità nell'apertura
2. Ricettività sociale
 - diretta a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, **oppure**
 - oppure svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

Sempre esclusa ricettività in strutture alberghiere e paralberghiere:

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 1 – Definizioni

ATTIVITÀ RICETTIVE AMBITO

Sempre esclusa ricettività in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'art. 9 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79:

- a) alberghi
- b) motels
- c) villaggi-albergo
- d) residenze turistico alberghiere
- e) alberghi diffusi
- f) residenza d'epoca alberghiere
- g) bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale
- h) residenze della salute – beauty far
- i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili ad uno o più delle precedenti categorie

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 4 – Ulteriori requisiti

ATTIVITÀ RICETTIVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se sono svolte:

1. a titolo *gratuito*
2. verso corrispettivi di importo *simbolico* E, **COMUNQUE**, non superiore alla *metà dei corrispettivi medi* previsti per analoghe attività svolte con *modalità concorrenziali* nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 1 – Definizioni

ATTIVITÀ CULTURALI **AMBITO**

Attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte

ATTIVITÀ RICREATIVE **AMBITO**

Attività dirette all'animazione del tempo libero

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 4 – Ulteriori requisiti

ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Lo svolgimento di attività culturali e ricreative si ritiene effettuato con modalità non commerciali se sono svolte:

1. a titolo *gratuito*
2. verso corrispettivi di importo *simbolico* E, **COMUNQUE**, non superiore alla *metà dei corrispettivi medi* previsti per analoghe attività svolte con *modalità concorrenziali* nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 1 – Definizioni

ATTIVITÀ SPORTIVE AMBITO

Attività rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

ECCEZIONI

ESENZIONI MODIFICATE

Art. 4 – Ulteriori requisiti

ATTIVITÀ SPORTIVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se sono svolte:


1. a titolo *gratuito*
2. verso corrispettivi di importo *simbolico* E, **COMUNQUE**, non superiore alla *metà dei corrispettivi medi* previsti per analoghe attività svolte con *modalità concorrenziali* nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio

ECCEZIONI

ESENZIONI

**UN APPLICATIVO WEB PER VERIFICARE SE L'ATTIVITÀ SVOLTA
- esclusivamente - NEGLI IMMOBILI È MOTIVO D'ESENZIONE**

Alla pagina www.chiesadimilano.it è pubblicato un applicativo che aiuta le parrocchie a riconoscere quali utilizzi meritano l'esenzione.



Si raccomanda di leggere la Nota illustrativa al fine di evitare un uso errato.

Infatti non è una sfera di cristallo, né un oracolo, ma solo un aiuto che presuppone in chi lo utilizza una sufficiente conoscenza delle norme IMU.

Altri testi sull'IMU sono pubblicati in www.chiesadimilano.it/avvocatura

AVVOCATURA

della Curia dell'Arcidiocesi di Milano

<p>Responsabile: dott. don Lorenzo Simonelli Avvocato Generale Curia di Milano</p>	<p>Indirizzo: Piazza Fontana 2 - 20122 Milano Telefono: 028556434 – Fax: 02861396 Mail: Avvocatura@diocesi.milano.it Web: www.chiesadimilano.it/avvocatura</p>
--	--

L'Avvocatura è l'Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 2.4 della Parte Prima dello Statuto della Curia, di cui è responsabile l'Avvocato generale della Curia. L'Avvocatura appartiene al Settore per gli Affari Generali. L'Avvocatura può avvalersi, di esperti e può promuovere la costituzione di gruppi o di commissioni di studiosi e di operatori per le materie di competenza. L'Avvocatura opera nei seguenti ambiti di competenza:

1. Canonico 2. Ecclesiastico 3. Civile 4. Fiscale e contributivo

A partire dai suddetti ambiti e tenendo conto delle reciproche interdipendenze, l'Avvocatura svolge le funzioni seguenti:

- 1. Studio del diritto nella sua evoluzione normativa, giurisprudenziale, dottrinale**
- 2. Consulenza e assistenza 3. Informazione e formazione 4. Attività autorizzativa e di controllo 5. Elaborazione della normativa diocesana e sua applicazione**

La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

Presentazione

L'emanazione nel 2005 dell'*Istruzione in materia amministrativa* della CEI è all'origine di questo testo elaborato dagli Economi e dagli uffici amministrativi di undici diocesi italiane. Anche nel 1994, dopo la prima *Istruzione in materia amministrativa* fu promossa l'elaborazione di un *testo-base* capace di raccogliere sistematicamente quanto era di interesse per la parrocchia, a partire dal quale hanno fatto seguito differenti edizioni diocesane o regionali. Oggi, invece, si è riusciti a predisporre un'*unica edizione nazionale* che viene offerta a tutte le parrocchie italiane. Se il diritto canonico universale e l'*Istruzione in materia amministrativa* sono le fonti di questo volume, la prassi e l'esperienza degli uffici amministrativi, nonché la vita concreta delle nostre parrocchie, sono il crogiolo che ne ha plasmato la struttura interna e i contenuti. Così gli *Economi delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo*, con un lavoro che li ha impegnati per oltre due anni, hanno voluto realizzare un manuale capace di presentare con chiarezza e precisione giuridica le questioni che segnano il quotidiano cammino delle nostre comunità parrocchiali.



La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

I destinatari

Il volume si rivolge ai *sacerdoti*, ma soprattutto ai *collaboratori parrocchiali* e ai *professionisti*. Per il parroco, quale legale rappresentante e amministratore della parrocchia, è una opportunità per conoscere i profili e gli adempimenti essenziali da tenere presenti nell'amministrare la parrocchia. Per i suoi collaboratori – e tra essi i primi sono i membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia – e per i professionisti (commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) questo volume vuole essere sia un percorso che introduce alla conoscenza giuridica di quel particolare (e spesso travisato) soggetto che è la parrocchia, sia uno strumento che con fondata autorevolezza indica criteri sicuri con i quali interpretare e applicare la normativa canonica e civile. Fatta comunque salva la competenza riconosciuta al Vescovo diocesano di emanare norme particolari cui le parrocchie devono attenersi, i contenuti del testo (in primis quelli che trattano della materia tributaria) molto difficilmente potrebbero essere disattesi senza correre il rischio di aver posto atti illeciti e sanzionabili.

